



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LUMIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni relative alla sanatoria definitiva per i medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Con la direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, furono indicate ai vari Stati membri le caratteristiche della formazione a tempo pieno ed a tempo ridotto dei medici specializzandi, sancendo la necessità che tale formazione fosse effettuata in luoghi specifici riconosciuti dalle autorità competenti, attraverso attività continuative da svolgersi tutti i giorni e riguardanti la totalità delle prestazioni mediche, ed a fronte di adeguata remunerazione.

All'articolo 16 la direttiva disponeva che gli Stati membri adottassero tale provvedimento entro e non oltre il 31 dicembre 1982, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), fatto a Roma il 27 marzo 1957.

Lo Stato italiano ha recepito parzialmente ed in maniera non conforme ai dettami europei tale direttiva solamente nel 1991, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, in cui all'articolo 6, comma 1, veniva disposta la corresponsione di una borsa di studio (pari a 21.500.000 lire) ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-1992.

Pertanto a tutti i medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso fra il 1982 ed il 1991 pur essendoci:

a) una direttiva europea, la 82/76/CEE che ne disponeva la formazione a tempo pieno e remunerata;

b) una condanna dello Stato italiano avvenuta con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee il 7 luglio 1987 (causa C-49/86, Commissione contro Repubblica italiana) per non aver adottato le dispo-

sizioni necessarie a recepire la suddetta direttiva;

c) non veniva riconosciuta nessuna remunerazione, e fatto ancor più grave nemmeno a quelle migliaia di medici che nell'anno 1991-1992 erano specializzandi in corso (al secondo come all'ultimo anno di corso) e che quindi concludevano il loro *iter* di studi negli anni successivi lavorando a fianco di colleghi che percepivano le borse di studio.

Ne derivava un contenzioso inimmaginabile, migliaia di medici interessati, singolarmente od in gruppi, adivano vie legali sia davanti la magistratura ordinaria che amministrativa. Solamente una piccola parte di loro otteneva però giustizia con sentenze in cui i giudici riconoscevano l'illegittimità, a causa del ritardato recepimento, del provvedimento (decreto legislativo n. 257 del 1991) adottato dallo Stato italiano acquisendo il diritto ad una adeguata remunerazione.

La stessa Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) stabiliva che l'obbligo della remunerazione con riferimento ai periodi di specializzazione dei medici era da considerarsi incondizionato e sufficientemente preciso, inoltre la Corte trovava, nell'applicazione retroattiva delle misure di attuazione della direttiva, un possibile rimedio all'errata e tardiva attuazione della stessa riconoscendo quindi un risarcimento del danno subito agli interessati.

Lo stesso legislatore italiano tentava con la legge 19 ottobre 1999, n. 370, di porre rimedio al danno, riconoscendo con l'articolo 11 una remunerazione omnicomprensiva per tutta la durata del corso pari a 13.000.000

lire (euro 6.720 circa) solamente ai medici beneficiari di sentenze amministrative passate in giudicato (poche centinaia gli interessati) di cui ad oggi nessuno ha goduto.

Con la sentenza del 3 ottobre 2000 la Corte di giustizia europea ribadiva allo Stato italiano l'obbligo di remunerazione adeguata per i periodi di formazione sia a tempo pieno che parziale.

Da quanto esposto e sulla base dei dati e delle numerosissime testimonianze raccolte si evince che:

1) lo Stato italiano è stato ed è totalmente inadempiente nell'applicare la citata direttiva 82/76/CEE creando un danno a migliaia di medici interessati poiché specializzando fra il 1982 ed il 1991 (circa 300.000) e vano è stato il tentativo del legislatore di porre parziale rimedio al problema (legge n. 370 del 1999).

2) In tutti questi anni innumerevoli sono stati i contenziosi aperti dinanzi alle magistrature per risolvere il problema ed a cui migliaia di interessati hanno partecipato, la stragrande maggioranza dei quali però pur avendo contribuito con cifre sostanziose a questo o quel ricorso, ad oggi non sa l'esito o non ha nessuna notizia del procedimento a cui ha aderito. Ancora oggi (a ben diciassette anni di distanza dai fatti) sulla base di un giusto diritto negato questi medici vengono contattati da studi legali per partecipare a nuovi ricorsi.

3) Urge una soluzione a questo problema cercando di conciliare la giusta richiesta di risarcimento di queste migliaia di medici con le ristrettezze economiche che di questi tempi affliggono le finanze dello Stato; si ipotizzano proposte di risarcimento omnicomprendenti per importi pari ad 11.000

euro per ogni anno di specializzazione, moltiplicando 11.000 x 300.000 (che è circa il numero degli interessati) si ottiene la cifra di 3.300.000.000 euro che vanno a sua volta moltiplicati per almeno quattro anni (anni di durata delle specialità) e si arriva a 13.200.000.000 euro. In pratica secondo queste proposte bisognerebbe dedicare un'intera finanziaria per riconoscere la giusta retribuzione a questi medici.

Il presente disegno di legge è a nostro avviso la soluzione definitiva al problema esposto. In esso si propone a tutti i medici iscritti al corso di specializzazione tra il 1982 ed il 1991 di scambiare il loro legittimo e sacrosanto diritto di retribuzione con anni di pre-pensionamento e tutti noi sappiamo quanto il lavoratore italiano tenga alla sua retribuzione ed alla sua pensione. Nello specifico poiché i medici interessati non svolgevano una formazione a tempo pieno viene riconosciuto per ogni anno di corso di specializzazione un periodo di sei mesi di prepensionamento per cui ad esempio tre anni equivarrebbero a diciotto mesi di prepensionamento, quattro anni a ventiquattro mesi e così via.

Così facendo non si caricherebbe nell'immediato lo Stato di un esborso indifferente e gli si permetterebbe nel tempo e gradualmente di riparare al danno (visto che man a mano che i medici andranno in pensione usufruendo dei periodi di prepensionamento lo Stato, l'Università, eccetera verseranno al loro posto i contributi previsti agli altri enti previdenziali: INPS; ENPAM, eccetera) con il pagamento di cifre sicuramente minori di quelle precedentemente valutate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sanatoria)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, il diritto alla corresponsione della remunerazione è tramutato in diritto a prepensionamento da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 2.

2. Ai medici di cui al comma 1 che hanno frequentato le scuole di specializzazione non a tempo pieno, il periodo di prepensionamento è riconosciuto per la metà della durata del corso di specializzazione acquisito.

Art. 2.

(Modalità)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Università ed il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare i contributi necessari a coprire gli anni di prepensionamento ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

Art. 3.

(Requisiti)

1. Il diritto agli anni di prepensionamento è richiesto dal singolo medico non prima dei cinque anni antecedenti alla data effettiva di pensionamento.

2. Il diritto agli anni di prepensionamento di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince di avere frequentato il corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

3. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui all'articolo 1, comma 1, l'ente previdenziale interessato, effettuati i relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui all'articolo 2, il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di prepensionamento spettante.

Art. 4.

(Prepensionamento)

1. Gli anni di prepensionamento sono riconosciuti ai medici di cui all'articolo 1, comma 1, qualora, negli anni indicati nel medesimo comma 1, abbiano già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto ad una adeguata remunerazione.

2. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita. Ai medici defunti alla data di entrata in vigore della presente legge i contributi versati integrano l'eventuale pensione di reversibilità, ovvero sono erogati in una unica soluzione agli eredi legittimi.

